Pubblicato il 24/11/2016

N. 11728/2016 REG.PROV.COLL.

N. 08869/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8869 del 2016, proposto da:

Comune di Padova, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Antonini C.F. NTNLCU63E27D869I, Giacomo Quarneti C.F. QRNGCM77L07E730G, con domicilio eletto presso Federica Scafarelli in Roma, via G. Borsi, 4;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, Commissione Tecnica Per i Fabbisogni Standard, Comune di Pistoia, Comune di Verona, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari,

del decreto del 13.05 2016 concernente la procedura di calcolo e aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario nonché del decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 18.5.2016 relativo al riparto del Fondo di solidarietà comunale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che all'odierna camera di consiglio parte ricorrente ha chiesto oralmente l'abbinamento al merito della domanda cautelare formulata in ricorso, rinunciando in tal modo alla pronuncia del Collegio sulla domanda suddetta;
- che la difesa erariale ha insistito sulla necessità della notifica del ricorso per pubblici proclami, in ragione dell'elevato numero di Comuni controinteressati da evocare in giudizio;
Rilevato che il ricorso è rivolto, in via principale, all'annullamento del d.P.C.M. del 18 maggio 2016, recante norme in materia di "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2016", il quale stabilisce i criteri di formazione e di riparto del suddetto fondo, l'eventuale annullamento dei quali produce effetto sugli importi del riparto medesimo;
- rilevato che il ricorso è stato notificato a due soli controinteressati;

- ritenuto che il ricorso debba essere notificato a tutti i controinteressati, da individuarsi nei comuni italiani che compaiono negli allegati del d.P.C.M. impugnato, e che, in considerazione dell'elevato numero degli stessi, il Collegio ritiene di poter autorizzare l'adempimento mediante pubblicazione sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri della presente ordinanza, del sunto del ricorso introduttivo e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;
- ritenuto che, a tal fine, il ricorrente dovrà provvedere entro il termine decadenziale di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica del ricorso introduttivo e della presente ordinanza;
- ritenuto che la prova della avvenuta notifica, nei modi suindicati, dovrà essere depositata, a cura di parte ricorrente, nei successivi trenta (trenta) giorni dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, a pena di decadenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
autorizza parte ricorrente a procedere alla integrazione del contraddittorio processuale secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione.
Fissa, per il prosieguo, l'udienza pubblica del 18 ottobre 2017.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente FF, Estensore

Roberta Cicchese, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Rosa Perna

IL SEGRETARIO